

Secondo disciplinare suppletivo a quello in data 3 maggio 1920, regolante la concessione assentita con D.R. 27 giugno 1920, n° 5895, all'Ing. Sebastiano Tiberio, della quale fu riconosciuta la cessione al Sig. Michele Di Penta, con D.M. 26 ottobre 1921, contenente i nuovi obblighi e le nuove condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione stessa, in dipendenza del progetto esecutivo in data 8 aprile 1923, degli Ingg. Sebastiano e Domenico Tiberio .

ARTICOLO UNICO

A modificazione dell'art. 12 del disciplinare suppletivo 12 ottobre 1923 Rep. n° 1262, che sostituisce l'art. 13 del disciplinare 3 maggio 1920, il canone da corrispondere alle finanze dello Stato è fissato in ragione di L. 43236 (quarantatremiladuecentotrentasei) in ragione di lire 12 per ogni cavallo dinamico nominale, a' termini del R.D. 25 febbraio 1924, n° 456.

Però, per i primi due anni, la ditta concessionaria pagherà, anticipatamente, a decorrere dalla scadenza del termine assegnato per l'ultimazione dei lavori da eseguirsi nel primo periodo, di cui all'art. 9 del disciplinare suppletivo 12 ottobre 1923, l'annuo canone di lire 22404,00 (ventiduemilaquattrocentoquattro).

La cauzione, poi, già versata in lire 15858, giusta l'art. 13 lett. A) del citato disciplinare suppletivo 12 ottobre 1923 per la maggiore forza sviluppata, rispetto a quella ottenibile con la concessione accordata con R.D. 27 giugno 1920, n° 5895, viene elevata a lire 63432 (sessantatremilaquattrocentotrentadue) e la ditta concessionaria ha dimostrato con l'esibizione della quietanza n°..... in data.... di avere versato alla Cassa Depositi e Prestiti la differenza in L. 47574 (quarantasettemilacinquecentosettantaquattro)

./..

ulteriormente l'industria elettrica in concorrenza con la Soc. An. Impianti Elettrici Riuniti e di cedere alla detta Società oltre ad altre sue proprietà:

1°) La concessione con gli impianti in tenimento del Comune di S. Massimo, pervenutagli dal Sig. Ing. Sebastiano Tiberio giusta l'atto di cessione 29 dicembre 1921 riconosciuto dal Ministero dei LL. PP. con il citato D. M. 26 ottobre 1921 n° 1067 con tutti i diritti e gli oneri relativi ;

2°) La concessione di variare la derivazione mediante la costruzione di un lago artificiale nel piano di Campitello, accordata al Sig. Michele Di Penta col citato D. R. 9 luglio 1926 ;

3°) I depositi cauzionali eseguiti nella Cassa Depositi e Prestiti presso l'Intendenza di Finanza di Campobasso a garanzia degli obblighi dipendenti dalle suindicate concessioni ;

VISTO l'art. 20 del R. D. Legge 9 ottobre 1919 n° 2161 sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche ;

D E C R E T O :

ART. 1° - È riconosciuto a favore della Società Anonima Impianti Elettrici Riuniti la cessione della concessione di derivare acqua dalla sorgente Lago d'Acqua in territorio di S. Massimo (Prov. di Campobasso) assentita con D. R. 27 giugno 1920 alla ditta Ing. Sebastiano Tiberio, e da questa ceduta alla ditta Michele Di Penta, nonché della concessione, accordata con D. R. 9 luglio 1926 alla ditta Michele Di Penta di variare la derivazione suddetta mediante la costruzione di un lago artificiale nel piano di Campitello .

ART. 2° - La Società An. Impianti Elettrici Riuniti s'intende subentrata alla ditta cedente in tutti gli obblighi inerenti alle cennate concessioni .

ROMA 10 Ottobre 1928 Anno VI°

IL MINISTRO

PER COPIA CONFORME

Il Direttore Capo Divisione
R. D. M. S.

Firmato: Giuriani

